

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

Il Segretario Amministrativo

RILEVATO che nell'ambito del progetto di ricerca AIRC_2020_BRUNETTI - AIRC START-UP 2019-22895-41986 "Understanding the mechanisms..." - D.D. n° 1/2020 - Dott. Brunetti, occorre acquisire il servizio di aggiornamento software con licenza perpetua;

RICHIAMATA la proposta del Responsabile scientifico Dott. Brunetti Lorenzo presentata in data 11.03.2026;

DATO ATTO che il presente approvvigionamento ha un valore inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa;

RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

DATO ATTO che l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché, in caso di affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del sopra richiamato codice dei contratti pubblici a mente del quale le stazioni appaltanti procedono "all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

CONSIDERATO che, a mente dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che per l'affidamento di cui trattasi non sussiste un interesse transfrontaliero certo;

RICHIAMATO l'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 a mente del quale, nel rispetto del divieto di frazionamento, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro IVA esclusa;

DATO ATTO che in data **10.03.2026** è stata richiesta un'offerta all'impresa **FlowJo LLC, C.F. ND-69736, con sede legale in Williamson Way, 385 - OR 97520 Ashland, USA (STATI UNITI D'AMERICA)**, in grado di fornire prodotti in possesso delle caratteristiche necessarie ed eseguire la fornitura con le modalità richieste, in tempi compatibili con le esigenze di questa struttura, e che ha presentato la propria miglior proposta per la fornitura di cui trattasi per un importo complessivo di **USD 4.190,00** (€ 3.617,99) al netto di IVA;

RICHIAMATA la delibera ANAC n.582 del 13 dicembre 2023, "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione", a mente della in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo;

RICHIAMATO il Comunicato ANAC del 18.06.2025 con il quale è stata prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma

Oggetto:

affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023 della fornitura di

Servizio aggiornamento software con licenza perpetua

di importo inferiore a € 5000, IVA esclusa

Ditta: **FlowJo LLC**

CIG: **BACFA77D6B**

CUP: **J94I19001700007**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

**Pubblicato il
12.03.2026**

Contratti Pubblici per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza;

RILEVATA, nel caso di specie, la difficoltà di ricorso alle PAD in quanto il fornitore individuato, impresa estera, non è obbligata ad iscriversi al MePa;

EVIDENZIATO che, a mente dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, è necessario assicurare che, nell'ambito degli affidamenti diretti, i soggetti scelti siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, sia per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici, sia per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante, sia per lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno (qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio);

DATO ATTO, pertanto, che non risulta necessario procedere alla predisposizione del DUVRI considerato che la quota relativa al servizio non eccede i 5 uomini-giorno, e che lo stesso non comporta l'esecuzione di mansioni ad alto rischio

RICHIAMATA la citata Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, a mente della quale è previsto che la verifica dei requisiti degli operatori economici in fase di partecipazione e in fase di esecuzione, per tutti gli affidamenti sopra e sottosoglia, è svolta tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023;

RICHIAMATO il comunicato aggiornato al 23.01.2024, pubblicato sul sito istituzionale, con il quale ANAC ha reso noto che è pienamente operativo il fascicolo virtuale dell'operatore economico, versione 2.0;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) e che tramite il servizio gestito dall'ANAC è stata verificata l'assenza di annotazioni e trascrizioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non si è proceduto a richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 stante la scarsa rilevanza economica dell'affidamento e le modalità di adempimento delle prestazioni;

RICORDATO che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche e che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico sarà attribuito al presente affidamento l'apposito codice CIG;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO il rispetto dei principi contenuti nella parte I, artt. 1 – 12 del codice dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

RICHIAMATO il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO, pertanto, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici;

DECRETA

❖ di affidare, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per i motivi di cui in premessa, alla **FlowJo LLC, C.F. ND-69736, con sede legale in Williamson Way, 385 - OR 97520 Ashland, USA (STATI UNITI D'AMERICA)**, la **fornitura di materiale di consumo laboratorio**, per l'importo di **USD 4.190,00** (€ 3.617,99) al netto di IVA;

❖ di disporre che il costo totale per la fornitura in trattazione, pari ad **€ 4.413,95** e **Iva 22%** inclusa, graverà sulla voce COAN **04.09.11.03.01.01. “Licenze software”** - UA.PG. DMCH **AIRC_2020_BRUNETTI** del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio in corso;

❖ di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Università degli Studi di Perugia, sezione Amministrazione Trasparente, e nella piattaforma del Servizio contratti pubblici, assolvendo agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Perugia, 12.03.2026

Il Segretario Amministrativo
Dott. Mario Guidetti